

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
<p align="center">L.R. 6/04/1998, n. 11. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 aprile 1998, n. 16.</p>	<p>Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.</p>	<p>TITOLO I. Principi. Art. 1. Principi fondamentali. 1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo. 2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione. 3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio. 4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili. 5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia. 5-bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.).</p>
<p align="center">L.R. 18/06/1999, n. 14. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 giugno 1999, n. 28.</p>	<p>Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).</p>	<p>Art. 3. Ambito di applicazione. 1. La procedura di V.I.A. si applica: a) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al capo II; Capo II - Procedura di via per strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 6. Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 7. Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione. Art. 8. Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 9. Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
<p align="center">L.R. 15/12/2006, n. 32. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 28 dicembre 2006, n. 54.</p>	<p>Disposizioni in materia di elettrodotti.</p>	<p>Art. 2. Competenze. 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze attribuite alle Autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest'ultimo fissati: [...] d) esprime parere, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale; [...].</p>
<p align="center">Delib.GR 11/09/2008, n. 2720.</p>	<p>Adozione dei criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".</p>	<p>La Giunta Regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato sulla G.U. n. 24/L del 29 gennaio 2008, che disciplina tra l'altro la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA); [...] • rilevato che la procedura di VAS non risulta al momento compiutamente disciplinata da alcuna norma e che, come previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2008, in assenza di una norma regionale vigente in materia, trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto stesso; • rilevato che tale vacanza normativa rende, di fatto, solo parzialmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 4/2008; • ritenuto necessario, in attesa della predisposizione ed approvazione di un testo di legge regionale di adeguamento al decreto menzionato, sopperire alle carenze normative ottemperando a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, ai sensi del quale "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: <ol style="list-style-type: none"> a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione; d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia"; • preso atto che, per quanto al punto a) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, devono essere definiti i criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati; • ritenuto al riguardo opportuno assumere quale criterio per l'individuazione degli enti

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
		<p>locali territoriali interessati quello della competenza territoriale, per cui, a seconda del tipo di piano o programma, gli enti interessati potranno di volta in volta essere comuni, comunità montane, Consiglio Permanente degli Enti Locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • preso atto che, per quanto al punto b) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, devono essere definiti i criteri specifici volti a individuare i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, lettera s); • ritenuto opportuno assumere quale criterio quello tematico, per cui i soggetti competenti saranno individuati sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento alle tipologie di impatto del piano o programma stessi; • preso atto che, per quanto ai punti c) e d) dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n.4/2008, le norme dettate risultano sufficienti per consentire l'operatività in questo periodo transitorio, non richiedendo quindi la specificazione ulteriore di alcun criterio; • considerato che, in ragione delle competenze già attribuite in materia di valutazione di impatto ambientale e dell'esperienza maturata anche nel campo della valutazione di piani, in assenza di apposita norma regionale in tal senso, si ritiene opportuno designare quale autorità competente il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente; <p>[...] Delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di adottare quali criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati, quello della competenza territoriale e, per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quello tematico, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2008; 2. di designare come autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 4/2008, il Servizio valutazione impatto ambientale nell'ambito della Direzione Ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente; <p>[...]</p>
<p align="center">L.R. 26/05/2009, n. 12. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 30 giugno 2009, n. 26.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione</p>	<p>TITOLO I. Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alle Direttive 2001/42/CE E 85/337/CEE.</p> <p>CAPO I. Disposizioni Generali.</p> <p>Art. 1 – Oggetto e finalità.</p> <p>Art. 2 – Definizioni.</p> <p>Art. 3 – Struttura competente.</p> <p>Art. 4 – Disposizioni procedurali generali.</p> <p>Art. 5 – Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.</p> <p>CAPO II. Valutazione Ambientale Strategica.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VALLE D'AOSTA		
	della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.	Art. 6 – <i>Ambito di applicazione della VAS.</i> Art. 7 – <i>Modalità di svolgimento.</i> Art. 8 – <i>Verifica di assoggettabilità.</i> Art. 9 – <i>Concertazione di avvio del processo di VAS.</i> Art. 10 – <i>Redazione del rapporto ambientale.</i> Art. 11 – <i>Partecipazione.</i> Art. 12 – <i>Procedimento di valutazione ambientale strategica.</i> Art. 13 – <i>Informazione sull'approvazione del piano o del programma.</i> Art. 14 – <i>Monitoraggio.</i>
Fonte normativa sul sito web: www.regione.vda.it – Canali tematici - Territorio e ambiente - VAS Valutazione Ambientale Strategica – Normativa		